



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, MARTI, MURELLI, PAGANELLA, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI e TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2024

Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l’accesso all’elenco dei restauratori di beni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 564 del 20 dicembre 2017 esiste, da anni, una pesante discriminazione nella professione di restauratore, in quanto il suddetto decreto ha equiparato i titoli di formazione ottenuti con la frequenza ai corsi precedentemente accreditati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, aventi solamente durata di 2-3 anni, alla laurea magistrale a ciclo unico in « Conservazione e restauro dei beni culturali » (classe LMR 02).

Tali interventi normativi hanno prodotto delle disparità di trattamento all'interno della categoria professionale dei restauratori, pregiudicando i restauratori qualificati ai sensi dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Infatti, molti appartenenti alla categoria stanno vivendo una drammatica situazione, poiché si sono visti estromessi dal mondo del lavoro. Tra questi ci sono, ad esempio, i restauratori di organi a canne, settore che conta decine di addetti altamente specializzati, con grave discapito della conservazione stessa degli strumenti musicali storici.

Alcune associazioni del settore restauro hanno più volte manifestato al Ministero della cultura la necessità di trovare soluzioni a tale problema, ma fino ad oggi non vi sono stati provvedimenti risolutivi in tal senso. È necessario, infatti, assicurare a tutti i componenti della categoria, anche con percorsi scolastico/accademici diversi, la possibilità di rimanere nel circuito lavorativo, specie a persone che vantano anni e anni di

esperienza professionale che non può andare dispersa, in ossequio del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione; deve essere data loro la possibilità, senza discriminazione alcuna, di partecipare a qualsiasi selezione o bando per l'affidamento di incarichi professionali, siano essi pubblici o privati; da qui la necessità di ottenere l'equipollenza dei titoli.

Con il presente disegno di legge si intende sanare questa discriminazione, riconoscendo l'equipollenza alla laurea magistrale, classe LMR02, con qualifica accademica di dottore magistrale, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dei seguenti titoli:

a) diploma accademico di primo livello rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali in operatori tecnico-scientifici per i beni culturali e ambientali, settore archeologico;

b) diplomi accademici di primo e secondo livello in restauro, precedenti alle modalità di accreditamento stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, rilasciato dalle Accademie di belle arti;

c) diploma rilasciato dalle Accademie di belle arti al termine di corsi post-diploma quadriennali in restauro, autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) diploma precedente al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le

attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, rilasciato dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, arazzi e tessuti, istituiti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, regolamentati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 25 novembre 1982, e dall'articolo 278 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio prevede all'articolo 29 una specifica disciplina per la qualificazione dei professionisti del restauro dei beni culturali, attuata in via regolamentare con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87.

In via transitoria, con il citato articolo 182 del codice (introdotto nella sua attuale formulazione con legge 14 gennaio 2013, n. 7) è stata prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi tecnico del restauro di beni culturali) in favore degli operatori del settore in possesso, ad una certa data, di determinati requisiti.

Le procedure selettive previste dall'articolo 182 si sono svolte sulla base di due bandi ministeriali, uno pubblicato nel 2014 (bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 24 ottobre 2014), l'altro pubblicato nel 2015 (bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 30 ottobre 2015).

I bandi sono stati preceduti dalla pubblicazione delle linee guida applicative dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 13 maggio 2014, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

I nominativi di coloro che hanno superato le selezioni sono stati inseriti nei rispettivi elenchi tenuti dal Ministero della cultura, pubblicati rispettivamente con decreto direttoriale n. 38 del 23 marzo 2016 (elenco collaboratori restauratori) e con decreto direttoriale n. 183 del 21 dicembre 2018 (elenco restauratori).

L'inserimento negli elenchi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività professionale. Per i motivi più vari non tutti gli operatori sono riusciti a prendere parte alle procedure indette (*una tantum*) negli anni 2014 e 2015 – per lo più a causa della difficoltà di reperire la documentazione utile a dimostrare l'attività svolta nel corso degli anni – rimanendo così definitivamente esclusi dal settore del restauro nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nei relativi elenchi.

La data del 30 ottobre 2015 era la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta nel 2015, mentre la data del 21 dicembre 2018 era la data di pubblicazione dell'elenco dei restauratori abilitati, oltre la quale non è stato più possibile autorizzare interventi conservativi in favore di restauratori non iscritti nell'elenco, fatta salva la possibilità di portare a termine i lavori già autorizzati prima della pubblicazione dell'elenco.

L'ulteriore soluzione alle difficoltà lavorative ancora esistenti per numerosi restauratori, che si propone nel presente disegno di legge, è quindi quella di indire una nuova procedura selettiva, inserendo dopo l'articolo

182 del codice dei beni culturali e del paesaggio (introdotto nella sua attuale versione con la legge n. 7 del 2013), nella parte quinta (contenente la disciplina transitoria e finale) del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, un nuovo articolo, l'articolo 182-*bis*, che è in gran parte mutuato dalle disposizioni contenute nell'articolo 182.

Per non creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali hanno acquisito la qualifica in esito al bando del 2015 e coloro i quali aspirano ad acquisirla in forza delle disposizioni che si intende introdurre, occorre che la qualifica sia attribuita in via transitoria con le stesse modalità previste dall'articolo 182, ossia - necessariamente - in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, rispetto alla quale appare altresì necessario indicare tanto il termine entro il quale la stessa dovrà concludersi (si

propone la data del 30 giugno 2025), quanto il termine entro cui dovrà essere indetta (si propone il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione).

Il 6 dicembre 2023, in sede di esame presso la Camera del disegno di legge sul *made in Italy* (legge 27 dicembre 2023, n. 206) il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1341-A/18 sottoscritto da tutti Gruppi della Maggioranza, in cui si è impegnato « a individuare le misure, anche legislative, favorendone la sollecita approvazione, volte a consentire la risoluzione delle questioni ancora aperte a seguito dell'attuazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali »; anche in forza di ciò, oltre che per tutte le motivazioni di opportunità suesposte a garanzia di tutti gli operatori del settore del restauro, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Equipollenza dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali)*

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - *(Ulteriori equipollenze)*  
- 1. Sono equipollenti alla laurea magistrale, classe LMR02, con qualifica accademica di dottore magistrale, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i seguenti titoli di studio:

a) diploma accademico di primo livello rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali in operatori tecnico-scientifici per i beni culturali e ambientali, settore archeologico;

b) diploma accademico di primo e secondo livello in restauro rilasciato dalle Accademie di belle arti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87;

c) diploma accademico rilasciato dalle Accademie di belle arti al termine di corsi post-diploma quadriennali in restauro, autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) diploma rilasciato prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, dalle scuole a carattere sperimentale in restauro dei beni culturali ai sensi del decreto Presi-

dente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 25 novembre 1982, e dell'articolo 278 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ai restauratori diplomati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 sono riconosciute le competenze di cui all'articolo 182, comma 1-*quater*, lettera *a)*, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'allegato B, tabella 3, al medesimo decreto legislativo ».

#### Art. 2.

*(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. Al fine di non disperdere le professionalità esistenti e di implementare la disponibilità di soggetti qualificati nel settore del restauro dei beni culturali, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 182 è inserito il seguente:

« Art. 182-*bis*. - *(Ulteriori disposizioni transitorie)* - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182 del presente codice, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-*bis*, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2025, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 182, comma 1-*bis*. La procedura di selezione pubblica, da indire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. La procedura si svolge in conformità a quanto previsto dalle linee guida applicative dell'articolo 182 adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 13 maggio 2014, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

3. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, e in base a quanto indicato nell'allegato B del presente codice. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti entro la data del 30 ottobre 2015. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 ottobre 2015. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro svolta fino alla data del 21 dicembre 2018, nonché per l'attività autorizzata entro tale data e conclusasi con buon esito entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Si applica quanto previsto dall'articolo 182, commi 1-*quater* e 1-*novies* ».

2. All'attuazione dell'articolo 182-*bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, le amministrazioni competenti prov-

vedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.